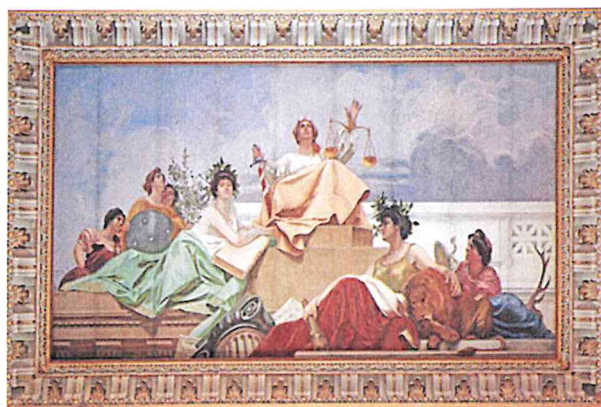




PROCURA GENERALE

Corte di cassazione



***“Applicazione dell’art. 6
del decreto legislativo n. 106 del 2006”***

***Orientamenti in tema di applicazione
del d.lgs n. 150/2022 a seguito del D.lgs 31/2024***



PROCURAGENERALE
della Corte di cassazione

Oggetto: modifica, a seguito del d.lgs. n. 31/2024, degli orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022 per quanto riguarda la conclusione delle indagini preliminari, l'avocazione ed i controlli da parte del giudice

I paragrafi da 7 a 9 degli orientamenti emanati il 19 gennaio 2023 in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022 per quanto riguarda l'iscrizione delle notizie di reato, la conclusione delle indagini preliminari, l'avocazione ed i controlli da parte del giudice, sono sostituiti dai seguenti con decorrenza immediata.

7. L'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate (art. 415-ter, commi 2 e 3, c.p.p.)

7.1. Ratio della previsione e rapporti con il potere di avocazione

L'art. 415-ter, comma 2, c.p.p., dopo la modifica del 2024, prevede che il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate in tre casi:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2, c.p.p.

La ratio della disposizione si rinviene nella relazione allo schema del futuro decreto legislativo n. 150/2022 che ha giustificato la possibilità di autorizzazione al differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari con la necessità di strutturare i meccanismi di *discovery* tenendo conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo anche alla luce delle indicazioni contenute nell'art. 7, § 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, secondo cui "l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale".

Le fattispecie di cui alle citate lettere a/c vanno quindi contestualizzate nella disciplina della *discovery* quali eccezioni rispetto all'obbligo generale di deposito degli atti previsto dal primo comma dell'art. 415-ter c.p.p.

Sono quindi tassative e non suscettibili di applicazione estensiva.

In questa prospettiva, la proposizione della richiesta di differimento rappresenta un onere e non una facoltà per il pubblico ministero (in tal senso va intesa la locuzione

“può presentare”).

La collocazione e finalità sistematica esclude poi che il mancato adempimento di tale onere od il rigetto della richiesta di differimento abbiano ricadute sulla natura facoltativa dell'avocazione, come del resto confermato dall'art. 412, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede che “se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata”.

7.2. Le lettere a-c dell'art. 415-ter, comma 2, c.p.p.

Tenendo presente la riferibilità al giudice della valutazione delle richieste di differimento della *discovery* nelle tre ipotesi di cui all'art. 415-ter, comma 2, c.p.p., sembra opportuno prospettare una loro interpretazione coerente con la natura tassativa e la conseguente inapplicabilità in via estensiva a fattispecie diverse.

La **lettera a)** non presenta criticità interpretative e riguarda le ipotesi di dipendenza della azione del pubblico ministero dall'altrui attività: la pendenza innanzi al GIP di una richiesta di misura coercitiva custodiale non ancora esitata e la fase esecutiva di dette misure da parte della polizia giudiziaria nei confronti di soggetto non latitante (es. anche per il necessario coordinamento dell'attività in diversi territori o di coordinamento con autorità giudiziarie di altri Paesi).

La formulazione della norma non sembra consentire la possibilità della richiesta di differimento anche nei casi di richieste ancora inevase o in pendenza di esecuzione di misure cautelari reali o di misure personali diverse dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari e di già intervenuta dichiarazione di latitanza.

Distinto profilo, per le ragioni indicate nel paragrafo che precede, è quello della configurabilità – nelle fattispecie di cui alla lettera a), come in altre – di una ipotesi di inerzia incolpevole che ragionevolmente può giustificare il mancato esercizio del potere di avocazione (si rinvia al paragrafo 9).

La lettera b), prima ipotesi, si riferisce al caso in cui la conoscenza degli atti di indagine possa concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato. Le espressioni usate evocano immediatamente i reati da "codice rosso", il terrorismo e la criminalità organizzata, ma possono estendersi a tutte quelle fattispecie in cui concretamente sia ravvisabile tale pericolo.

La lettera b) seconda ipotesi è quella che presenta maggiori difficoltà interpretative. Il riferimento testuale ai "procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2" e la norma di chiusura di cui alla successiva lettera c) individuano il perimetro di applicabilità della lettera b) nei procedimenti caratterizzati da multiple iscrizioni con scadenze scaglionate (perché si tratta di fattispecie soggette ai diversi termini previsti dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., o perché alcuni termini sono stati prorogati e altri no, o perché frutto di iscrizione in momenti diversi) tra le quali vi siano delitti indicati nell'art. 407, comma 2 cod. proc. pen.

La norma, innanzitutto, pare porsi quale eccezione alla regola del necessario deposito degli atti per le singole fattispecie di reato per cui via via sia maturato il termine di riflessione.

La richiesta di differimento del deposito, quindi, viene correlata al concreto pregiudizio per il compimento di specifici atti o per lo svolgimento di specifiche attività di indagine che siano diretti all'accertamenti di fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca (da indicare nella richiesta di differimento), inerente ai delitti, parimenti iscritti nel procedimento, di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.

Inoltre, si deve trattare di un pericolo non evitabile mediante lo "stralcio" o altre modalità alternative (es. il c.d. "omissamento" degli atti) operabile con riferimento ai reati di cui sta maturando il termine di riflessione.

Altro aspetto problematico è se sia necessario che per le iscrizioni dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. non siano ancora scaduti i termini di indagine, oppure

se sia sufficiente che nell'ambito del procedimento vi sia comunque stata una iscrizione per reati al medesimo riconducibili.

La lettera della disposizione non pare dare spazio a interpretazioni alternative poiché esplicitamente specifica "... *taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, ... rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine*", sicché la richiesta di differimento al GIP è subordinata alla pendenza del termine di indagine per una delle fattispecie previste in detto articolo.

Pare, però, di poter affermare che, in caso di plurime iscrizioni per reati di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., basta che anche solo per una di esse il termine non sia scaduto.

La lettera c), poi, estende la possibilità di richiesta di differimento del deposito anche ai reati, per i quali sta maturando il termine di riflessione, connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, c.p.p., a quelli che ricadono nelle ipotesi indicate alle lettere a) e b).

In tale caso non è necessaria l'iscrizione nel medesimo procedimento, ma basta la connessione anche probatoria, in riferimento alla lettera a), con reati per i quali penda una richiesta o l'esecuzione di custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari o, con riferimento alla lettera b), con reati rispetto ai quali l'ostensione degli atti possa concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, o con delitti indicati nell'art. 407, comma 2, rispetto ai quali l'ostensione possa arrecare un concreto pregiudizio, per atti o attività di indagine specificamente individuati, che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Tanto alla luce dell'esigenza di non rendere ostensibile anche l'esistenza di procedimenti, connessi o collegati al procedimento per il quale sia stata richiesta l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, diversamente vanificandosi le esigenze connesse alle misure cautelari.

7.3. Il procedimento

La decisione sulla richiesta spetta non più al Procuratore generale della Corte di appello, ma al giudice per le indagini preliminari che, secondo il successivo comma 3, entro venti giorni dal deposito della richiesta, se ne ricorrono i presupposti, autorizza il differimento per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi o un anno in caso di reati ex art. 407, comma 2, c.p.p.

La norma prevede che la richiesta deve essere motivata, senza alcuna indicazione sulla base conoscitiva da fornire.

Trattandosi di richiesta rivolta all'organo legittimato ad emettere provvedimenti tipici nella fase delle indagini preliminari, non sussistono nei suoi confronti ragioni di riserbo.

Conseguentemente, la richiesta di proroga deve essere corredata di tutti gli elementi che riscontrano i motivi a fondamento della stessa, così da consentire al giudice per le indagini preliminari una congrua base conoscitiva per ponderare l'esistenza dei presupposti della dilazione.

I due commi esaminati non disciplinano né il procedimento di rigetto della richiesta, né il coordinamento con il potere di avocazione del Procuratore generale.

L'art. 412 c.p.p., come già ricordato, richiama la richiesta di differimento di cui all'art. 415-ter, comma 2, c.p. prevedendo che se il pubblico ministero l'ha presentata, l'avocazione può essere disposta solo nel caso di rigetto della richiesta.

Si pone allora la questione di come il Procuratore generale possa esercitare il potere di avocazione coordinandosi con l'eventuale pendenza della richiesta di differimento.

Ragioni di leale collaborazione tra gli uffici depongono per la opportunità di una informativa da parte del pubblico ministero al Procuratore generale sia della richiesta di differimento, sia del relativo esito.

8. Gli interventi sollecitatori nel caso di mancata assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale

8.1. La decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta delle parti private di ordinare al PM di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter, comma 4, c.p.p.)

A. Secondo il nuovo art. 415-ter, comma 4, c.p.p.:

“Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.

Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta”.

B. Si pone la questione se il giudice possa rigettare la richiesta di ordinare al pubblico ministero l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale valutando la sua inerzia incolpevole.

La risposta sembra affermativa.

In primo luogo, tale valutazione è consentita, in tema di retrodatazione, dall'art. 335-*quater* c.p.p. e non vi sono ragioni per escluderla nel caso di specie.

Inoltre, l'art. 415-*ter*, comma 4, c.p.p. prevede che il giudice ordina al Procuratore della Repubblica di assumere le proprie determinazioni sull'azione penale all'esito di una valutazione di non giustificatezza del ritardo.

Va però precisato che, come per l'avocazione, il ritardo può essere giustificato solo dall'impossibilità di assumere le determinazioni conclusive delle indagini preliminari (si rinvia agli esempi indicati nel successivo paragrafo 9, quali il ritardo nell'invio dell'informativa finale, l'esito di attività di indagine ex art. 415-*bis*, comma 4, c.p.p., non pervenuto, la richiesta di fissazione di udienza monocratica fatta nel termine ma non ancora evasa).

In questi casi, il termine per assumere le determinazioni conclusive dovrebbe decorrere dalla cessazione della causa di impedimento (in tal senso potrebbe disporre il provvedimento del giudice).

C. Fatti salvi particolari impedimenti, il ritardo dovrebbe ritenersi non giustificato quando il pubblico ministero, pur sussistendo le condizioni di cui all'art. 415-*ter*, comma 2, c.p.p. per la richiesta di differimento, abbia omissso di chiederla.

D. Quanto, infine, alla impugnabilità del provvedimento del giudice, va considerato che avverso l'avocazione è possibile l'opposizione ex art. 70 O.G. e sembra incongruo escludere la possibilità di gravame avverso la decisione giurisdizionale. La norma però non disciplina il procedimento decisorio sulla richiesta della parte privata, ma richiede al giudice di motivare la decisione.

È quindi richiesta una ponderazione degli interessi e delle allegazioni contrapposte, per cui appare indispensabile l'attivazione del contraddittorio. Al fine di allineare il controllo giurisdizionale sull'attività del giudice a quello sull'avocazione, il contraddittorio non potrebbe essere meramente cartolare (soluzione peraltro non

prevista dalla norma), ma dovrebbe svolgersi nelle forme disciplinate dall'art. 127 c.p.p. con la conseguente praticabilità del ricorso per cassazione previsto dal comma 7 di tale disposizione, ferma restando la verifica dell'interesse, in concreto, alla sua proposizione.

8.2. L'ordine del Procuratore generale (art. 415-ter, comma 5, c.p.p.)

Secondo il nuovo art. 415-ter comma 5 c.p.p.:

“Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4”.

Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) nell'individuare i casi in cui “non si applicano le disposizioni di cui al primo periodo” si riferiscono all'ordine di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale nel chiaro intento di coordinare l'ordine del Procuratore generale con l'intervento del giudice. Non precludono però l'avocazione, che costituisce un'alternativa piena ed incondizionata rispetto a tale ordine (significativa è la locuzione “se non dispone l'avocazione”).

9. L'avocazione per inerzia del pubblico ministero

9.1. Facoltatività dell'avocazione ed applicazione dell'art. 127 c.p.p.: considerazioni generali

Come in passato, il potere di avocazione può essere esercitato solo alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, c.p.p., non essendo possibile estenderlo a qualsiasi inerzia del pubblico ministero nel compimento di singoli atti, perché altrimenti si riconoscerebbe un potere invasivo all'autonomia investigativa e di gestione delle indagini dell'Ufficio di Procura. È l'inerzia alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari che legittima l'istituto, che mira ad impedire stasi procedurali a cui non vi sarebbe altrimenti rimedio.

In relazione al testo dell'art. 412 c.p.p. precedente alla riforma Cartabia, in cui la locuzione "dispone" sembrava deporre per l'obbligatorietà dell'avocazione, e per indicare soluzioni concretamente agibili nell'applicazione dell'art. 127 disp. att. c.p.p. all'epoca vigente, questo ufficio, con gli orientamenti del 24 aprile 2018, aveva escluso che l'istituto fosse connotato da automatismo applicativo affermando che il criterio ispiratore nell'esercizio del potere di avocazione era l'inerzia ingiustificata del titolare dell'azione penale ed aveva indicato una serie di casi di inerzia necessitata del titolare dell'azione penale che esulavano dal perimetro dell'intervento avocativo¹.

¹ Si affermava: «L'effettivo esercizio della citata azione presuppone in taluni casi la cooperazione, con l'autorità inquirente, del giudice: esemplificativi sono i casi nei quali il decreto di citazione può essere emesso, e quindi l'azione penale esercitata, solo previa comunicazione della data di udienza da parte del Presidente del Tribunale. In tale ipotesi, infatti, ricomprendente tutti i procedimenti relativi a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il Procuratore della Repubblica, benché abbia terminato le proprie attività, non solo investigative ma anche valutative, non può esercitare l'azione penale tempestivamente.

Alcuna motivazione – e alcun effetto acceleratorio del processo – avrebbe in tali casi l'avocazione.

Ne deriva che, in linea generale, non rientrano nei casi di ingiustificata inerzia imponenti il ricorso allo strumento avocativo i procedimenti nei quali il Procuratore della Repubblica non provvede alla definizione del fascicolo poiché in attesa di decisioni dell'organo giudicante (esemplificativamente, oltre ai casi di citazione diretta, possono essere indicati, tra i più frequenti, quelli dell'attesa di emissione di misure cautelari o di espletamento di incidenti probatori).

Vi sono poi evenienze nelle quali le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale presuppongono la tempestiva attività di altri organi: assume particolare rilievo, in siffatto contesto, il caso del mancato espletamento delle indagini, nei termini prefissati, da parte della polizia giudiziaria, pure tempestivamente delegata. In tali ipotesi, l'esistenza di una inerzia rilevante ai fini dell'utilizzazione dello strumento avocativo, dovrà essere valutata in concreto, ossia tenendo conto delle interlocuzioni avvenute tra il magistrato e la polizia giudiziaria (volte a dare impulso alle investigazioni) ovvero della complessità delle indagini delegate,

Per converso, una situazione di inerzia ingiustificata veniva individuata «là dove la intempestiva trattazione di singoli o molteplici procedimenti dipenda non da carenze di organico ma da una inefficiente organizzazione dell'ufficio da parte del dirigente o da inadeguatezze nella gestione del ruolo da parte del singolo sostituto. Tutto ciò, peraltro, senza che tale ingiustificatezza assuma, di per sé, in mancanza di altri elementi, alcun valore sul piano della rilevanza disciplinare». E si prendeva atto che si dovesse necessariamente tenere conto dei criteri di priorità dell'esercizio dell'azione penale, di talché era «risultata imprescindibile la limitazione della facoltà di avocazione ai soli procedimenti a trattazione prioritaria, individuati sia in relazione alla previsione dell'art. 132 disp. att. c.p.p., sia mediante protocolli che sono stati definiti tra i Procuratori Generali e i Procuratori del distretto».

Indicazioni nello stesso senso erano poi venute dal Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione del 16 maggio 2018 (*“Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative”*)².

potendo l'inerzia legittimante l'avocazione essere esclusa là dove il mancato tempestivo svolgimento delle investigazioni non è ascrivibile al pubblico ministero.

Inoltre, quando il complessivo carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile, abbia imposto al suo dirigente l'adozione di criteri di priorità, stante l'impossibilità di definire tutti gli affari nei termini prefissati, dovrà essere esclusa l'inerzia ingiustificata in relazione ai fascicoli concernenti reati la cui trattazione non è prioritaria (salvo peculiari situazioni incidenti sul singolo procedimento)».

² La Risoluzione sottolineava come, in ossequio ad un approccio pragmatico e ragionevole, inteso a vagliare l'impatto della normativa allora vigente sulla realtà organizzativa degli uffici requirenti di primo e secondo grado, questi ultimi ben difficilmente - per composizione e dotazioni - potrebbero far fronte in autonomia agli adempimenti connessi al trasferimento, conseguente ad avocazione “per inerzia”, di un consistente numero di procedimenti penali.

Nella Risoluzione veniva perciò sostenuta l'esigenza di un trasferimento di procedimenti legato non a qualsiasi indiscriminata ipotesi di “inerzia del fascicolo”, ma solo a quelle ipotesi di “stasi arbitrarie” - conseguenti ad omissioni, inerzie, disfunzioni oggettivamente prive di giustificazione - che consigliano o, addirittura, impongono l'avocazione.

Con riferimento specifico alla formulazione all'epoca vigente dell'art. 127 disp. att. cod. proc. pen., il CSM sottolineava come la norma fino ad allora avesse ricevuto controversa applicazione per ragioni che oggi si ripropongono in tutta la loro perdurante attualità, ovvero l'evidente difficile sostenibilità organizzativa e la scarsa utilità, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio del potere di avocazione, di una elencazione di procedimenti non discriminata e non tarata sulle informazioni necessarie per comprendere se ci si trovi o meno di fronte ad un'ipotesi di inerzia effettiva: concludendo dunque il CSM per la necessità di privilegiare, proprio in ossequio alla *ratio legis*, una comunicazione qualificata, avente ad oggetto un più ristretto numero di procedimenti, che nella Risoluzione medesima venivano compiutamente individuati (§ 5).

Con i successivi orientamenti del 3 giugno 2019 questo ufficio aveva ulteriormente precisato che «appaiono diversi i casi nei quali la stasi procedimentale dipende da fattori completamente estranei alla disponibilità del Procuratore della Repubblica – quali la richiesta di misura cautelare pendente presso il Gip o l’attesa dell’espletamento di commissione rogatoria – rispetto a quelli in cui vi sia un potere quanto meno d’impulso del Pubblico Ministero. In particolare, seguendo la casistica della risoluzione del C.S.M., tra questi ultimi rientrano i procedimenti nei quali il pubblico ministero è in attesa dell’esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria o del deposito della informativa finale e riepilogativa o del deposito di consulenza tecnica (punti 2, 3 e 4 della risoluzione). È evidente che in queste evenienze, il Pm può sollecitare ad ausiliari e collaboratori – come del resto ipotizzato nella stessa risoluzione del CSM – l’adempimento dei compiti loro demandati. Non a caso, nel precedente documento di questo Ufficio, si era osservato che occorre tener conto delle interlocuzioni avvenute tra il magistrato e la polizia giudiziaria (volte a dare impulso alle investigazioni) ovvero della complessità delle indagini delegate, potendo l’inerzia legittimante l’avocazione essere esclusa qualora il mancato tempestivo svolgimento delle investigazioni non sia ascrivibile al pubblico ministero. Di conseguenza, nei casi in cui gli adempimenti richiesti possano formare oggetto di azione propulsiva da parte del pubblico ministero, può ritenersi che il Procuratore Generale sia legittimato a richiedere informazioni al Procuratore della Repubblica ed eventualmente, in caso di giustificazioni insoddisfacenti, a disporre l’avocazione».

Gli orientamenti del 19 gennaio 2023 avevano ripreso tali indicazioni confermandole quali criteri per l’esercizio discrezionale del potere di avocazione, con l’ulteriore considerazione che la natura prioritaria dei procedimenti quale parametro di riferimento per l’esercizio di tale potere, trovava un preciso riferimento normativo nell’art. 127-*bis* disp. att. c.p.p. introdotto dalla novella, pur restando ferma la possibilità per Procuratore generale di avocare anche un procedimento che, sulla base

del progetto organizzativo e dei criteri di priorità, non abbia necessità di essere trattato “prima degli altri”.

Nella generale condivisione dei criteri di selezione dei procedimenti suscettibili di avocazione, gli uffici territoriali hanno però da tempo posto la questione della concreta attuabilità delle previsioni dell’art. 127 disp. att. c.p.p. come modificato nel 2022.

Già nella fase preparatoria dei *Primi orientamenti in tema di applicazione del d. lgs. n. 150/2022* del 19 gennaio 2023, era stato segnalato che la disposizione è di “*ardua attuazione*” non solo da parte degli Uffici tenuti alle comunicazioni, ma anche per quelli riceventi “*tenuto conto della mancata istituzione di un registro nel quale iscrivere gli elenchi trasmessi, indispensabile perché alla ricezione degli elenchi segua una gestione non fittizia degli stessi*” (pag. 41).

In particolare, nella riunione dei Procuratori generali del 14 novembre 2022 era stata auspicata la necessità di un intervento correttivo sul piano legislativo che tenesse conto delle criticità non emendabili in via interpretativa e, soprattutto, era stata espressa l’esigenza condivisa della predisposizione, trasmissione gestione dei flussi di informazione mediante mezzo telematico.

La permanenza di tali criticità, dopo la riforma dell’art. 127 disp. att. c.p.p. disposta dal d.lgs. n. 31/2024, è stata sottolineata unanimemente da tutti i Procuratori Generali e Procuratori della Repubblica intervenuti all’incontro del 30 maggio 2024, nonostante la diversa scansione temporale prevista per l’invio delle comunicazioni (ogni mese e non ogni settimana).

È stata quindi ribadita la necessità di coniugare le esigenze del controllo sottese alla riforma con quelle della ragionevolezza delle pretese organizzative che possono imporsi agli Uffici di primo grado, ai quali non si possono richiedere adempimenti onerosi e insostenibili fino a che non si addivenga ad un miglioramento delle rilevazioni informatiche. Si è generalmente rappresentata l’esigenza di evitare effetti di “rallentamento” nell’attività degli uffici (tanto di quelli del Pubblico Ministero, quanto di quelli delle Procure Generali), a causa di un aggravio di compiti di raccolta,

selezione, trasmissione e valutazione ai fini dell'eventuale avocazione, una volta che, "ex ante", siano individuate tipologie di procedimenti privi di interesse a tali fini.

Nella riunione del 30 maggio 2024, è stata ribadita la necessità di disporre di un sistema automatizzato che non comporti un controllo e un impegno del personale di segreteria, ritenuto eccessivamente gravoso, ma che mensilmente selezioni ed invii, in maniera automatica e selettiva (tale cioè da non impegnare ulteriormente le già limitate risorse), i dati previsti dall'art. 127 disp. att. c.p.p. al Procuratore generale presso la Corte di appello.

Il sistema è stato generalmente individuato nell'attuale registro informatizzato SICP: a tale scopo è stato fatto unanime riferimento alla necessità di adeguare l'applicativo alle nuove esigenze di raccolta di dati dei procedimenti penali, iniziando con l'inserimento di una voce specifica denominata "*eventi ex art. 127 disp. att. c.p.p.*". Occorrerebbe poi che fosse prevista una specifica *query* operante sul SICP per procedere alla relativa interrogazione ed estrarre in automatico il dato.

È stato altresì sottolineato che la trasmissione dei dati previsti dalla norma in esame presuppone, nel caso in cui in un procedimento siano iscritte più notizie di reato in tempo diverso, l'individuazione di una scadenza dei termini delle indagini e del successivo tempo di riflessione assicurato al Pubblico Ministero ex art. 407-*bis*, comma 2, c.p.p. distinte per ciascuna iscrizione, cui segua una diversa comunicazione al Procuratore generali.

La diffusa difficoltà di attuazione nei Distretti delle previsioni di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. ha portato alla soluzione, generalmente seguita, di restringere le informazioni fornite ai Procuratori generali sulla base della preventiva individuazione delle tipologie di procedimenti potenzialmente avocabili.

La predeterminazione delle tipologie di procedimenti suscettibili di avocazione, pur coerente con la natura facoltativa di tale istituto, potrebbe, se considerata quale soluzione definitiva, apparire disallineata con lo spirito della novella, consistente nella disponibilità per il Procuratore generale dell'intera platea dei procedimenti con termini

scaduti, onde consentirgli una vigilanza piena e la possibilità di selezionare i procedimenti meritevoli di avocazione.

Tali prassi appaiono quindi giustificate solo dalla temporanea indisponibilità di un sistema informatico che consenta la piena applicabilità delle previsioni di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. ed appaiono sostenibili in ragione della natura necessitata ed alla condizione di un concorrente impegno degli uffici per contribuire alla modifica degli applicativi attualmente disponibili.

Pertanto questo ufficio intende dare seguito a quanto emerso nella riunione del 30 maggio 2024 circa la costituzione di un gruppo di lavoro (composto da Pubblici Ministeri di merito di legittimità) che si relazioni con la DGSIA nella invocata realizzazione di un rapido intervento sugli applicativi che - previa individuazione dei dati che si intende conoscere nel rispetto della cornice indicata dalle disposizioni illustrate - consenta una modifica del SICP in grado di realizzare una rilevazione immediata e facilmente ostensibile dei dati, attraverso un'agevole inserimento degli stessi in appositi campi ed un'estrazione altrettanto agevole.

Allo stesso tempo, per favorire la tendenziale uniformità delle descritte prassi applicative dell'art. 127 disp. att. c.p.p. in questa fase transitoria, ritiene opportuno fornire agli uffici territoriali indicazioni di massima sulla possibile selezione preventiva dei procedimenti suscettibili di avocazione quale criterio (si ripete, transitorio) per ridurre il novero delle comunicazioni da trasmettere al Procuratore generale.

9.2. Il "dies a quo" per l'esercizio del potere di avocazione

Prima di fornire tali indicazioni di massima sembrano opportune alcune precisazioni sulla individuazione del termine a partire dal quale il potere può essere esercitato.

A. In via generale, il **momento iniziale** del termine concesso al Procuratore della Repubblica per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale coincide con quello della scadenza del termine di durata delle indagini relative al singolo fascicolo (e comunque con quello di scadenza dei termini di cui all'art. 415-

bis c.p.p., nei casi di emissione dell'avviso entro i limiti temporali dell'indagine).

Di conseguenza, nel caso di scadenza del termine senza che vi sia stata richiesta di proroga, comincerà a decorrere lo spazio temporale concesso dall'art. 407-*bis*, comma 2, c.p.p. per l'assunzione delle conseguenti determinazioni al Procuratore della Repubblica, spirato il quale sarà possibile l'intervento avocativo.

B. Quanto ai procedimenti con iscrizioni successive di indagati e/o di reati, occorre distinguere due profili:

1. la scadenza del termine di riflessione, che segna il "dies a quo" per l'eventuale intervento del giudice e per l'esercizio del potere di avocazione;
2. l'individuazione dei criteri per esercitare la facoltà di avocare (tema già affrontato nei precedenti orientamenti).

Si esaminando in questa sede il primo profilo.

La nuova formulazione dell'art. 415-*ter* c.p.p., nel perimetrare alla lettera b) la possibilità di richiesta di differimento del deposito degli atti, sembra affermare le regola generale del necessario deposito degli atti al termine della scadenza del periodo di riflessione del pubblico ministero, per singolo indagato e per singola iscrizione nel medesimo procedimento.

Invero, proprio la circostanza che le ipotesi di differimento siano limitate a reati con termini di riflessione in scadenza, per i quali l'ostensione degli atti, inevitabile anche con "lo stralcio" o "l'ommissamento" degli atti o con altre modalità, determini un concreto pericolo per le indagini o attività da compiere o in via di svolgimento per reati di cui all'art. 407, comma 2 c.p.p. iscritti nel medesimo procedimento, induce a ritenere che la scadenza debba essere riferita alla singola iscrizione, a prescindere o meno dall'esistenza di ipotesi di connessione e art. 12 c.p.p. o 371 c.p.p., tra i reati del medesimo procedimento.

Trattasi di regola generale applicabile, quindi, anche alle iscrizioni per procedimenti non rientranti nell'art. 407, comma 2, c.p.p.

Distinta questione è quella dei criteri di esercizio della facoltà di avocazione nei

procedimenti con iscrizioni successive, per la quale si rinvia al paragrafo che segue.

C. Altro tema che appare utile ricordare è quello delle iscrizioni relative ai reati permanenti o abituali.

A tal proposito si registra come ampiamente diffusa l'opinione per la quale deve continuare a trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di fatti successivi collegati con i fatti precedentemente iscritti, viene a modificarsi il momento di consumazione del reato, con la conseguenza che ogni "aggiornamento" dell'iscrizione deve considerarsi nuova iscrizione, con conseguente spostamento in avanti del relativo *dies a quo*.

9.3. Criteri di massima nella selezione dei procedimenti avocabili e delle comunicazioni di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p.

9.3.1. I procedimenti iscritti a mod. 44 e 45

Gli elenchi di cui all'art. 127 cit. non riguardano:

- 1) i procedimenti iscritti a carico di ignoti (mod. 44).
- 2) i procedimenti concernenti fatti non costituenti reato (mod. 45).

In entrambi i casi, infatti, manca il presupposto essenziale della scadenza dei termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2, c.p.p..

Va però tenuto presente, in relazione alla avocabilità dei procedimenti iscritti a mod. 45, quanto affermato dalle Sezioni Unite, le quali hanno interpretato l'art. 412 c.p.p. nel senso che, qualora il Pubblico Ministero iscriva un atto contenente una notizia di reato nel registro mod. 45, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini preliminari (Sez. Un., n. 34536/2001, Chirico). La Corte ha infatti osservato che, se l'avocazione può essere disposta quando il Pm non esercita l'azione penale, pur avendo eseguito l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, *a fortiori* il potere di avocazione è esercitabile quando l'inattività del Pm si spinga al punto di non effettuare l'iscrizione

nell'apposito registro o di effettuarla nel registro delle pseudo-notizie, facendo così un uso distorto del suo potere (a tale orientamento si sono conformate molte altre decisioni, tra le quali Sez. VI n. 12113/2004; Sez. VI n. 31278/2009; Sez. VII n. 48888/2012; Sez. VI n. 27532/2015).

Il principio ispiratore di tale orientamento appare applicabile anche al procedimento iscritto contro ignoti.

Fermo restando che l'avocazione per inerzia è legittimata dalla scadenza dei termini per le indagini preliminari previsti dall'art. 415 c.p.p., va quindi evidenziata la necessità di una puntuale vigilanza da parte dei Procuratori della Repubblica sulla correttezza delle iscrizioni a modello 44 e 45.

9.3.2. Criteri di selezione dei procedimenti iscritti a mod. 21

Si indicano di seguito i procedimenti per i quali si ritiene compatibile con la natura facoltativa dell'avocazione - **in via transitoria in attesa di un adeguamento** dei supporti informatici di cui gli Uffici di Procura sono dotati, che permetta una raccolta e soprattutto una selezione automatizzata dei dati tratti dai procedimenti (tale cioè da non impegnare ulteriormente le già limitate risorse) – la non inclusione nelle comunicazioni richieste dall'art. 127, salvo diverso avviso degli uffici per la particolarità del caso e la rilevanza del bene giuridico offeso.

A) Procedimenti “non prioritari”.

Una lettura dell'art. 127 disp. att. c.p.p. coordinata con quanto disposto dal successivo art. 127-bis, ma viepiù coerente con la funzione “acceleratoria” perseguita dal legislatore della riforma, consente di ritenere compatibile con la natura facoltativa dell'avocazione la mancata inclusione negli elenchi, salvo diverso avviso degli uffici per la particolarità del caso e la rilevanza del bene giuridico offeso, dei procedimenti che non rientrano nelle priorità stabilite dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p., nonché in quelle ulteriori eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio

requirente, secondo quanto espressamente sancito dalla normazione consiliare in tema di organizzazione degli Uffici di Procura.

Se infatti - come sottolineato nella sopra citata Risoluzione CSM – *“una iniziativa del Procuratore Generale che si estendesse tout court ai procedimenti considerati come non prioritari si porrebbe in contrasto con la concorrente normativa primaria e secondaria ed andrebbe a stravolgere – fino a neutralizzarne gli effetti - le scelte legittimamente operate dai dirigenti degli uffici giudicanti e dalle stesse Procure della Repubblica, ai cui dirigenti è riconosciuto, tra l'altro, il potere di organizzare il lavoro dell'ufficio in ossequio a criteri di priorità”*, appare conseguenziale ritenere, anche a fronte del vigente assetto, che la trasmissione degli elenchi (che a quella eventuale iniziativa del PG è finalizzata) debba incentrarsi proprio su quei procedimenti che rientrano nelle priorità.

B) Procedimenti “prioritari” in cui verificano le seguenti condizioni

B.1) Procedimenti per i quali è completata l'attività del Pubblico Ministero ma residuano restano adempimenti di segreteria o si è in attesa di decisioni del giudice
Si ritiene compatibile con la natura facoltativa dell'avvocazione l'esclusione della comunicazione per i procedimenti nei quali la stasi dipende da fattori estranei rispetto alla condotta del Pubblico Ministero, che, lungi dal restare inerte, ha adempiuto agli incombeni propedeutici all'esercizio dell'azione penale o alla proposizione di richiesta di archiviazione.

A titolo esemplificativo, si indicano come rientranti in tale casistica:

- i procedimenti in cui si è in attesa delle notifiche ex art. 408 c.p.p.;
- i procedimenti in cui si è in attesa delle notifiche dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p.;
- i procedimenti per i quali è stata richiesta la data dell'udienza al tribunale e si è ancora in attesa della relativa indicazione;

— i procedimenti in cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'adozione di misure cautelari personali o reali ovvero disporsi incidente probatorio, e si è attesa delle determinazioni del Giudice per le indagini preliminari. Va precisato che tali ipotesi includono quelle di cui alla lettera a) dell'art. 415-ter, comma 4, c.p.p., ma ne comprendono anche altre, in quanto si riferiscono al concetto di inerzia incolpevole quale parametro per l'esercizio discrezionale del potere di avocazione, mentre la citata lettera a) riguarda solo il diverso ambito della richiesta di differimento della discovery.

B.2) Procedimenti per i quali la stasi del fascicolo, pur determinatasi all'interno dell'Ufficio di Procura, derivi non già dalla inattività del Pubblico Ministero, ma dalla necessità di attendere l'esito dell'attività della Polizia Giudiziaria o dei consulenti tecnici, ovvero l'espletamento di atti di cooperazione giudiziaria.

Anche in questi casi, trattandosi di condizione non dipendente dalla inerzia decisionale del pubblico ministero (salvo il caso di mancato controllo sull'osservanza dei termini assegnati ai soggetti delegati e/o di mancato sollecito degli stessi a fronte del protrarsi dell'attesa), appare compatibile con la natura facoltativa dell'avocazione la (si ripete temporanea) esclusione dagli elenchi ex art.127 disp att. c.p.p..

Rientrano in questa tipologia (anche qui a titolo esemplificativo):

- i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria;
- i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero è in attesa del deposito da parte della polizia giudiziaria delegata – se del caso opportunamente sollecitata – della informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni;
- i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero è in attesa del deposito di consulenza tecnica;

- i procedimenti nei quali è all'esame del Pubblico Ministero l'informativa finale e riepilogativa delle risultanze complessive delle investigazioni e/o è in fase di redazione la conseguente richiesta di misura cautelare;
- i procedimenti in cui si è in attesa dell'espletamento di atti nell'ambito della cooperazione internazionale con Autorità giudiziarie di Paesi sia UE (tramite l'Eurojust), sia terzi.

B.3) Procedimenti per i quali, pur risultando teoricamente esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, risultano - in conseguenza dell'evoluzione progressiva dei risultati delle investigazioni - iscrizioni successive di altri reati ovvero di altri soggetti, per i quali i relativi termini non siano ancora scaduti.

In questi casi, appare opportuno rinviare ogni valutazione sulla “inazione” al momento della scadenza dei termini di legge per l'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate.

Ed invero, in presenza di diversi termini ex art. 407, comma 3-bis, c.p.p. all'interno dello stesso fascicolo, appare congruo – proprio al fine di accertare l'eventuale effettività dello stallo processuale che la riforma intende combattere - attendere la conclusione finale delle indagini: come già sottolineato nella più volte citata Risoluzione consiliare 16 maggio 2018, depongono infatti in tal senso “*evidenti esigenze di segretazione e di valutazione complessiva delle risultanze investigative, che verrebbero invece compromesse da eventuali avocazioni frazionate, che, peraltro, condurrebbero alla paradossale conclusione per cui la Procura Generale procederebbe per le prime iscrizioni e la Procura della Repubblica per quelle successive, tutte comunque relative, nondimeno, alla medesima vicenda, di fatto vanificando le scelte investigative complessive proprie del Pubblico Ministero titolare dell'indagine, anche con riferimento alla tempistica della discovery di atti*”.

Vero è che la disciplina di cui all'art. 415-ter, comma 2, c.p.p. consente in ipotesi limitate la richiesta di differimento del deposito degli atti, anche in relazione ad iscrizioni successive, ma, per le ragioni illustrate (*retro*, par. 7.1), tale disciplina

riguarda il solo differimento della *discovery* e non rappresenta un parametro vincolante per l'esercizio del potere discrezionale di avocazione.

Trova quindi conferma quanto affermato negli orientamenti del 2023 in continuità con quelli del 2019 in cui, richiamando anche la risoluzione del CSM, si riteneva ragionevole attendere la conclusione delle indagini preliminari per tutti gli indagati e per tutti i reati iscritti, nel caso di connessione o collegamento tra gli stessi.

Nel confermare tale posizione gli orientamenti del 2023 precisavano quanto segue:

«l'esistenza di tali condizioni può essere valutata dal Procuratore Generale in sede di avocazione, al fine di assicurare il carattere di effettività dell'esercizio di tale potere, il quale non può ritenersi precluso da una connessione o collegamento tra i reati iscritti solo apparente. Valutazione che non riguarda il merito delle scelte del P.M., ma la verifica se sussista un effettivo impedimento - costituito dal procedimento cumulativo - all'esercizio del potere di avocazione, che deve potersi liberamente dispiegare una volta rimosso tale ostacolo.

Si può pertanto rinvenire proprio nella disposizione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. l'aggancio normativo per un sindacato sulla correttezza delle iscrizioni disposte dal Pubblico Ministero, comunque limitato alla esistenza di connessione o collegamento fra i reati ascritti nel medesimo procedimento.

L'avocazione è quindi in tal caso consentita, restando comunque limitata ai reati con termini scaduti, non potendosi estendere a quelli con termini ancora non maturati, poiché in tal caso si esonderebbe dalla previsione dell'art. 412, comma 1, c.p.p.».

B.4) Procedimenti per i quali la comunicazione al Procuratore Generale prevista dalla predetta disposizione sia **già stata effettuata** secondo le previsioni di legge.

Pertanto, l'effettività del controllo da parte del Procuratore generale non sembra pienamente soddisfatta dalla sola prima comunicazione, senza una verifica sui tempi e modalità di successiva trattazione del procedimento già comunicato per il superamento dei termini per assumere le determinazioni conclusive delle indagini preliminari.

D'altra parte, la comunicazione del procedimento, in un sistema transitorio improntato su criteri selettivi e non generalisti, fa presumere la rilevanza del procedimento e comporta un onere di monitoraggio anche dopo la prima informazione al Procuratore generale.

Si ritiene quindi opportuno che, perdurando tale superamento, la comunicazione sia rinnovata alla scadenza del terzo mese dalla comunicazione e nuovamente ogni trimestre successivo.

C) Procedimenti previsti dall'art. 415-ter, comma 2, lettere a/c)

Per le ragioni esposte, anche in relazione ai procedimenti per i quali l'art. 415-ter, comma 2, lettere a/c) prevede la richiesta motivata al Gip di autorizzazione differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, la comunicazione di cui all'art. 127 va fatta solo se trattasi di procedimenti aventi carattere prioritario (ovviamente nel caso di rigetto della richiesta o di sua mancata presentazione, perché nel caso di accoglimento non si verifica alcuna stasi).

9.4. Gli aspetti procedurali

9.4.1. Il procedimento di avocazione

A seguito del D.lgs. n. 31/2024, la disciplina del procedimento di avocazione è delineata dall'art. 412, comma 2-bis, c.p.p. prevedendo il più ampio termine di novanta giorni (non più trenta) per la definizione delle indagini a decorrere dal decreto di avocazione.

Lo stesso comma prevede, nell'ultimo periodo, l'applicazione alle indagini avocate dal Procuratore generale, "*in quanto compatibili*", delle «disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4».

Il D.lgs. n. 31/2024 ha inserito il comma 2-*bis*, di cui precedentemente l'art. 412 c.p.p. non era provvisto. Invero, lo stesso, che deriva dalla riformulazione del comma 1, contiene l'unica novità di estendere a novanta giorni il termine precedentemente di trenta giorni, a disposizione del Procuratore Generale per il compimento delle indagini, a decorrere dal decreto di avocazione. Per il resto la disposizione conferma il richiamo ai meccanismi previsti dall'art. 415-*ter* c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4, così come modificati dalla novella, per quanto compatibili, con esclusione, quindi delle comunicazioni al Procuratore generale, che vanno hanno ragion d'essere solo nel caso in cui a procedere sia il pubblico ministero di primo grado. Il precedente richiamo all'art. 415-*bis*, commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, soppresso, discende dall'abrogazione di tali disposizioni.

La norma non indica un termine entro il quale va adottato il decreto di avocazione.

Si pone la questione se indicazioni in tal senso possano ricavarsi dall'art. 415-*ter* c.p.p. nella parte in cui prevede, al comma 5, che il Procuratore generale, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, "se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.p.p., ordina con decreto motivato al Procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito entro un termine non superiore a venti giorni".

La risposta sembra affermativa, considerato che la norma indica un preciso *timing* per l'alternativa tra avocazione ed ordine di deposito degli atti.

La mancanza di sanzioni processuale per l'inosservanza del termine e la possibilità per gli interessati di attivare la c.d. finestra di giurisdizione in caso di inerzia sembrano però qualificare tale termine come meramente acceleratorio.

Per quanto riguarda il rapporto con il sub-procedimento di retrodatazione, il documento dei Procuratori generali presentato in occasione degli orientamenti del 2023 è ancora attuale nella parte in cui evidenzia che una tale logica di sistema comporta la necessità che il P.M., ricevuto l'avviso del Gip ex art. 335-*quater*, comma 6, c.p.p., ne trasmetta immediatamente copia al Procuratore Generale e che questi attenda gli esiti del

procedimento, quantomeno fino alla decisione del Gip, per poi operare le proprie autonome valutazioni in merito all'avocazione solo nel caso di accoglimento da parte del Gip dell'istanza di retrodatazione, cui consegua la scadenza del termine d'indagine.

9.4.2. Il coordinamento con le previsioni procedurali dell'art. 415-ter c.p.p.

Il D.lgs. n. 31/2024 ha risolto alcuni dubbi circa i rapporti con il procedimento di richiesta di differimento del deposito degli atti e le previsioni sollecitatorie circa le determinazioni conclusive delle indagini preliminari previste dall'art. 415-ter c.p.p.

Sotto il primo profilo, il nuovo art. 412, comma 1, c.p.p. prevede che “se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata”.

Si rinvia al paragrafo 7) per l'opportunità di informativa al Procuratore generale della richiesta di differimento di cui all'articolo 415-ter, comma 2, c.p.p. e del relativo esito. Per quanto riguarda il rapporto con le previsioni sollecitatorie circa le determinazioni conclusive delle indagini preliminari previste dall'art. 415-ter c.p.p., il nuovo art. 412, comma 1, c.p.p. prevede che l'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal Procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo. Residua la questione della possibilità di avocazione qualora il giudice rigetti la richiesta della parte privata ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4, c.p.p., perché ritiene giustificato il ritardo.

Nella fase preparatoria degli orientamenti del 2023 erano emerse due posizioni.

Per la prima, il potere potrebbe essere esercitato in ogni caso, stante l'autonomia valutativa del Procuratore generale e la mancanza di espresse preclusioni.

Altra interpretazione considerava, invece, che il potere avocativo non dovrebbe essere esercitato, poiché, in tal caso, le attribuzioni dei due organi, anziché interagire nel senso della tutela di esigenze di garanzia ed efficienza, giungerebbero a ostacolare la certezza

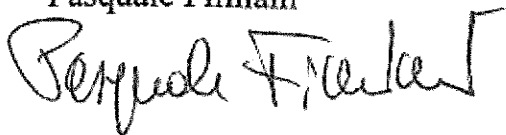
della soddisfazione di entrambe. Si osservava che l'avocazione, se non in ragione della lettera della legge, bensì della ratio della sua facoltatività e dell'obbligo di motivazione, non è agganciata alla sola scadenza dei termini, ma all'inerzia ingiustificata, la cui valutazione non può prescindere dai contenuti della determinazione del Gip su tema sostanzialmente identico, fondata peraltro sull'espresso dettato della norma, che prevede una competenza che persiste anche dopo la prima decisione.

Tale seconda soluzione, pur non imposta dalla legge, sembra presentare una evidente ragionevolezza pratica, volta ad evitare la possibilità di contraddizioni di sistema (censurabili anche ex art. 3 Cost.), determinate dall'inedita concorrenza di determinazioni concorrenti attribuite alla Procura generale della Corte di appello (che è pur sempre un "parte", ancorché pubblica) e al giudice (che è organo giurisdizionale).

Roma, 25 giugno 2024

L'Avvocato generale

Pasquale Fimiani



Il Procuratore generale

Luigi Salvato

